

*I beni di uso civico in generale*

La natura pubblicistica dei beni d'uso civico, il particolare regime di insindacabilità, imprescrittibilità ed inalienabilità dei diritti relativi a detti beni, la loro destinazione vincolata al soddisfacimento di esigenze di interesse collettivo e l'immutabilità di tale destinazione rende tali beni *res non habiles* a costituire oggetto di diritto privato o di altro rapporto giuridico che li distraiga dall'esercizio dell'uso civico da parte della collettività. — Commiss. usi civici Roma, 4 maggio 1972, Com. Montelanico c. Menichelli, in Rep. Fo. it., 1973, 9, e pubbl. in Giust. civ. 1973, 1, 1034, n. LORIZIO.